



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione cartolare del 23.5.2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di previdenza riunite iscritte ai nn. 9554/2019; 10103/2019; 10381/2019; 10584/2019; 508/2020; 571/2020; 584/2020; 739/2020 RG. promosse da:

MARIA DIEZZO, nata a Cervino (CE), il 28/06/1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca MENNILLO, presso il quale elettivamente domicilia in via Eduardo di Filippo, n. 33, Caivano (NA), come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

NONCHE' CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giusi GIOCASTA, via Venezia n. 67, Castellammare di Stabia, per i giudizi nn. R.G. 9554/2019 e 10381/2019; dall'Avv. Alberto RIZZO, con cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico albertorizzo@avvocatinapoli.legalmail.it, come da procura allegata,



per il solo giudizio n. **508/2020 R.G.** e dall'Avv. Vincenzo CATURANO, Maddaloni, via Balducci n. 3, per il giudizio n. **571/2020 R.G.**

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con un primo ricorso, iscritto al numero di registro 9554/2019 e depositato il 5 novembre 2019, l'odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2019 900192 3382 000, notificatale in data 2 luglio 2019, relativa a due cartelle di pagamento nn. 028 2009 003 160 3619 000 e 028 2009 003 573 0185 000, per omissioni contributive DM10 annualità 2009, entrambe asseritamente notificate il 27.10.2009, rispettivamente di € 4.148,37 ed € 1.963,71.

Ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle e la sopravvenuta prescrizione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi dalla data della presunta notifica delle cartelle a quella dell'atto oggi impugnato.

Con un secondo ricorso recante n. 10103/2019 R.G. e depositato il 25.11.2019 ha opposto la medesima intimazione di pagamento, questa volta per le cartelle di pagamento n. 028 2009 004 105 8479 000 e ruolo sotteso, asseritamente notificata in data 24.11.2009 relativa a contributi previdenziali DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2009 per un totale complessivo di euro 2.031,69 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi e n. 028 2010 003 655 9181 000 e ruolo sotteso, asseritamente notificata in data 04.10.2010 relativa a contributi previdenziali DM0 e somme aggiuntive per l'anno 2010 per un totale complessivo di euro 2.288,95, comprensivo di sanzioni, spese ed interessi. Ha mosso le medesime censure di omessa notifica dei titoli sottesi e decorsa prescrizione.

Con un terzo ricorso, rubricato n. 10381/2019 R.G. e depositato il 4 dicembre 2019, ha proposto opposizione avverso la stessa intimazione di pagamento, per la sottesa cartella n. 028 2010 002 813 5005 000, per omessi contributi previdenziali DM10 per l'anno 2010, presuntivamente notificata il 10.8.2010, per € 1.767,58.

Anche in questo caso ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la sopravvenuta prescrizione.

Il Concessionario per la Riscossione in questo caso ha atto rilevare che in data 08.04.2019 alla contribuente è stata notificata anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 028 762 0190000 0314 009, comprensiva anche dell'ultima cartella oggetto di opposizione, mai impugnata (di cui ha prodotto in allegato il dettaglio).



Con un quarto ricorso, recante n. R.G. 10584/2019 e depositato l'11 dicembre 2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento, per altre due cartelle per omissione contributi previdenziali DM 10 annualità 2009, con nn. 028 200 900 4633 7041 000 per un totale complessivo di € 2.083,14, e 028 2010 002 431 1788 000, per € 1.502,19, per omissione contributiva DM10 annualità 2010, presuntivamente notificate rispettivamente il 23.2.2010 e il 5.7.2010 dolendosi dell'omessa notifica e della prescrizione successiva.

Con un quinto ricorso, n. R.G. 508/2020 del 24 gennaio 2020, ha nuovamente proposto opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento, questa volta per due avvisi di addebito nn. 328 2012 000 013 3159 000 e 328 2012 000 022 4341 000, per un totale complessivo di € 9.416,19, per omissione contributiva DM10 annualità 2011, entrambi presuntivamente notificati in data 4.4.2012, formulando le stesse richieste.

In questo giudizio, l'agente della riscossione si è costituito ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire di parte attrice, trattandosi di atti assimilabili all'estratto di ruolo, ha negato il maturarsi della prescrizione, scorrendo del termine decennale e facendo riferimenti assolutamente inconferenti e non pertinenti al caso in oggetto, in quanto relative alle infrazioni del Codice della Strada.

L'INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'abuso del processo per frazionamento del credito, l'interruzione della prescrizione per il tramite della domanda di dilazione presentata in data 15.2.2013 (con pagamento parziale fino al 14.8.2015), nonché quella del 25.10.2010 (con pagamento fino al 17.10.2015), l'assenza della domanda di sgravio, con conseguente mancanza di interesse ad agire.

Con l'ulteriore ricorso n. R.G. 571/2020 la ricorrente ancora una volta ha opposto la stessa intimazione di pagamento, per i seguenti titoli sottesi: avviso di addebito n. 328 2012 000504 3761 000, asseritamente notificato in data 12.12.2013, per un totale complessivo di euro 5.111,84; avviso di addebito n. 328 2012 000 599 1048 000, asseritamente notificato in data 24.01.2013, per un totale complessivo di euro 10.308,84; avviso di addebito n. 328 2012 000 641 8949 000, asseritamente notificato in data 22.02.2013 per un totale complessivo di euro 4.097,64.

Ancora, con ricorso iscritto al n. 584/2020 del 28 gennaio 2020, la ricorrente ha proposto opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento, per due avvisi di addebito nn. 328 2013 000 013 6374 000 e 328 2013 000 077 5751 000 per un totale complessivo di euro 2.878,95, notificati presuntivamente rispettivamente il 26.2.2013 e il 12.4.2013, aventi ad oggetto omissioni contributive DM10 per l'annualità 2012. Ha mosso le stesse censure.



Infine, con ottavo ed ultimo ricorso n. 739/2020 R.G., depositato in data 3 febbraio 2020, l'opponente avverso la medesima intimazione di pagamento ha fatto valere l'omessa notifica e la prescrizione successiva per un ultimo avviso di addebito n. 328 2012 000 229 9251 000 di € 21.914,00, presuntivamente notificato il 8.9.2012 e relativo ad omissioni contributive DM10 per gli anni 2010 e 2011.

Pertanto, adiva il presente Tribunale per chiedere la dichiarazione di non debenza delle somme richieste, per omessa notifica e comunque per la maturata prescrizione quinquennale del credito; il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le resistenti per chiedere il rigetto delle avverse prospettazioni in quanto infondate, spendendo svariate argomentazioni.

Concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

La domanda è infondata e non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.

Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, ovvero sia nel



termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;

b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);

c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia *“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”* per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).

Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, *di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata* (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).

Questo Tribunale non ignora che spetta al giudice di merito verificare la scelta compiuta dall'opponente interpretando la domanda, qualificando correttamente lo strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità; nel caso di specie questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla censurata omessa notifica e ai vizi del procedimento notificatorio, nonché un'opposizione all'esecuzione per l'invocata prescrizione maturata successivamente.

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale *ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria* (S.U.16412/2007).

Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che *“l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta [...] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di*



pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale [...], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008).

Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al *quomodo executionis* devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi; la Suprema Corte ha infatti chiarito che *“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive”* (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863).

Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del *quomodo* dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.

Tuttavia, inammissibile è in questa sede il vaglio di tutte le censure afferenti a vizi formali-contenutistici e/o di notifica; il contribuente avrebbe dovuto sollevare tali motivi entro il termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impositivo, nel caso di specie infruttuosamente decorso: difatti, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 2.7.2019, da considerarsi quale nuovo *dies a quo* (e la circostanza è pacifica tra le parti), la prima delle svariate opposizioni è stata incardinata col deposito del ricorso soltanto in data 5.11.2019.

Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di recuperare la tutela per l'omessa notifica dei titoli sottesi.

Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.

Residua il vaglio dell'opposizione a ruolo relativamente alla maturata prescrizione.



È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito, che – si rammenta – è stata provata nella sua sussistenza; ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.

L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (*ex multis* Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).

Legittimazione passiva

Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, *in primis*, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (*ex multis*, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013, Cass. n. 18522/2011).

Ne consegue, dunque, la piena legittimazione *ad causam* di AdER.

Si osserva che, nel caso di specie, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui si fa valere la prescrizione del credito, “*sussiste un litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto l'estinzione sopravvenuta del credito fa venir meno la pretesa dell'INPS ma quando è causata da un ritardo nella notifica o nell'omissione di quest'ultima è addebitabile al concessionario*” (Cass. 12583/2013 e Cass. 594/2016).

Come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “*l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [...] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [...]*”.

Prescrizione sopravvenuta

Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.

Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine



decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni.

In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennialità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. *actio indicati*).

La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).

La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. *"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"* anche alle cartelle esattoriali non opposte.

Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).

Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile; ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.

Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali.

Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la



violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "*actio indicati*", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790) .

Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo.

Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche).

Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co. 9. L. 335/1995.

Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie.

Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, *non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.* Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016).

Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: "*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*".



Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.

Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 2.7.2019, ma è stata preceduta da plurimi atti interruttivi.

L'INPS ha fatto presente che la ricorrente ha provveduto a fare domanda di dilazione a seguito della quale ha anche parzialmente pagato, con la conseguenza che il *dies a quo* della prescrizione si è spostato in avanti; nella specie, ha allegato svariate richieste di rateizzo e pagamenti parziali (nel *file* Gestione AVA c'è la lista dei pagamenti) e, segnatamente: rateizzo del 25.10.2010 e istanza prot. n. 115783 del 15.2.2013, accolta, con pagamenti sino al 17.9.2015, per tutte le cartelle e tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione. A ciò si aggiunga che AER ha prodotto in giudizio comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 26.2.2015 e dell'8.4.2019, nonché un preavviso di fermo amministrativo sul veicolo Modello Volkswagen Golf 2.0 TDI targa DN755RD dell'8.4.2016 (*cfr.* relate di notifica alleg. n. 8).

Del resto, parte opponente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza non ha sollevato alcuna specifica contestazione, essendosi limitata ad un "disconoscimento" del tutto generico della documentazione offerta in comunicazione da controparte.

Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione *"Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa l'idoneità di un determinato atto (nella specie, pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi"* (*cfr.* Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985 (Rv. 439452 - 01).

Più recentemente (*cfr.* Cass. 10327/2017 che richiama Cass. 24555/2010) la S. C. ha affermato che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, *"non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore"*. Peraltro, come anticipato, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Nel caso di specie, la parte ha provveduto all'adempimento della prestazione contributiva e ha effettuato un versamento parziale della somma in conto capitale.

A tal proposito deve osservarsi che al pagamento nella fattispecie deve attribuirsi un effetto interruttivo della prescrizione (*cfr.* sentenza Corte di Appello di Napoli 7346/2018), per



cui nessun termine di prescrizione quinquennale risulta, allo stato, maturato per i crediti contributivi oggetto della presente opposizione.

Tanto premesso, deve quindi affermarsi la persistenza dell'obbligazione contributiva in capo all'opponente.

Residua, la determinazione delle spese processuali, che seguono il principio della causalità nella genesi della lite e, secondo soccombenza, sono poste a carico della ricorrente, avendo riguardo al valore della controversia, alla natura di limitata complessità delle questioni affrontate, alle fasi del giudizio e al pregio dell'opera professionale svolta e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014.

Inoltre, la valutazione del comportamento della parte, da cui il giudice può trarre argomento di prova ex art. 116 c.p.c., la gravità della condotta tenuta, nonché l'incidenza di quest'ultima sulla durata del processo rappresentano i parametri tenuti in considerazione per la liquidazione equitativa dell'ulteriore somma, determinata come in dispositivo, comminata ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. per abuso del processo ed indebito frazionamento del credito.

Difatti, *“Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili”* (Cass. 15476/2008; Sez. U, 23726/2007). Stesso ragionamento, infatti, si può fare, per il frazionamento della domanda volta all'accertamento negativo di un credito parcellizzato, che crea un abuso del processo, con conseguente spreco della scarsa risorsa Giustizia (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 4090/17). In tale pronuncia la S.C. ha statuito che *le domande relative ad un medesimo rapporto o ad una unica vicenda giuridica possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c., dunque ritenendo che l'attivazione di diverse domande giudiziali per il conseguimento della stessa utilità giudiziaria, pur non integrando di per sé un indebito*



frazionamento del credito, con consequenziale abuso del diritto di azione, deve, in ogni caso, essere sorretta da un interesse processuale giuridicamente apprezzabile.

Il frazionamento del credito è abusivo quando *«le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (...)»* (Cass., Sezioni Unite, n. 4090/2017 cit. e SS.UU. n. 4315/2020).

La *ratio* del divieto risiede nell'esigenza di non disperdere le (scarse) risorse della giustizia con la proposizione di numerosi micro-procedimenti aventi lo stesso *thema decidendum*, che implicherebbe una duplicazione dell'attività istruttoria. Inoltre la parcellizzazione della domanda giudiziale rappresenta un inutile aggravio della posizione del debitore, che sarebbe costretto a costituirsi in una pluralità di procedimenti giudiziari (oltre che a sostenerne le spese processuali), sebbene relativi al medesimo rapporto in contestazione.

Il frazionamento del credito contrasta con il principio di buona fede e correttezza, che deve orientare il comportamento dei privati non soltanto nella fase fisiologica del rapporto (formazione ed esecuzione del contratto), ma anche nella fase patologica del ricorso alla tutela giurisdizionale. Infatti l'inutile parcellizzazione processuale del credito configura una fattispecie di abuso del diritto, *sub specie* abuso del processo, che contrasta anche con il superiore principio costituzionale del giusto processo (111 Cost.).

Tuttavia le Sezioni Unite non hanno affermato un divieto categorico di frazionamento del credito, ma hanno ammesso l'instaurazione di autonomi giudizi *«solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata»* (Cass., civ., sez. VI, ord. n. 25413/2021).

Nel caso di specie, parte ricorrente nulla di conferente ha dedotto a sostegno della scelta processuale di agire con distinte azioni per chiedere la prescrizione di crediti, che sebbene autonomi, sono stati conosciuti nella medesima circostanza – allorquando è stata notificata l'intimazione di pagamento opposta -; alla scorsa udienza (cfr. verbale del 20.12.2021) ha difatti dichiarato di aver proposto separati giudizi giustappunto *“al fine di agevolare la speditezza e la rapida trattazione dei processi”*.

L'assenza di un apprezzabile interesse alla proposizione di distinte procedure, quindi, alla luce del pronuncia della Suprema Corte, induce a ritenere la condotta processuale tenuta dalla parte rilevante ai sensi dell'art 88 c.p.c.

Riguardo al preciso dovere delle parti di lealtà e probità rileva, inoltre, la recente sentenza degli Ermellini a SS. UU., n. 10090/2015, la quale precisa che in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di probità, dignità e decoro, sancito dall'art. 6 del Codice deontologico forense (in particolare si veda il comma 2), ha riscontro nell'art. 88 cod. proc. civ. che non solo sancisce il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autorità disciplinare: *“è sufficiente al riguardo considerare che l'obbligo dell'avvocato di*



ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, colà sancito, ha un preciso e speculare riscontro nel disposto dell'art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone altresì al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autorità disciplinare. A ciò aggiungasi che il primo comma dell'art. 92 prevede la trasgressione del dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ. — sovrapponibile, si ripete, all'art. 6 del codice deontologico — come autonoma ragione di rimborso delle spese, anche non ripetibili. Trattasi di indici normativi che inequivocabilmente danno tono e rilevanza disciplinare alla violazione del dovere deontologico innanzi richiamato". Inoltre l'art. 49 del Codice deontologico forense – ora, 66 del nuovo Codice (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014) – contiene un precetto che fa divieto all'avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita, assenti del tutto nel caso di specie e non altrimenti giustificabili. La norma contiene quindi un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall'art. 88 c.p.c. (oltre che collegato all'art. 92 di cui prima).

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, nei confronti di ciascuna delle parti resistenti, oltre alla somma equitativa di € 2.500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 23 maggio 2022.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

